

I. SCOPO

Il presente documento costituisce Linea guida di riferimento e definisce le modalità di applicazione delle disposizioni del Reg. CE 834/07 e 889/08 e delle successive modifiche ed integrazioni per quanto attiene specificatamente etichettatura e l'indicazione del metodo di produzione biologico dei prodotti ottenuti in conformità a tale regolamento.

Il presente documento è disponibile al pubblico (può essere richiesto ad ICEA ed è disponibile sul sito web www.icea.info).

II. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Reg. CE 834/07 e 889/08 e successive modifiche ed integrazioni
- D.L.vo 220/95, successive modifiche ed integrazioni e/o altre disposizioni nazionali correlate o vigenti
- D.L.vo n.109 del 27 Gennaio 1992, successive modifiche ed integrazioni e/o altre disposizioni nazionali correlate.
- Direttiva 2000/13/CE

III. DEFINIZIONI

«preparazione»: le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti biologici, compresa la macellazione e il sezionamento dei prodotti animali, nonché il confezionamento, *l'etichettatura e/o le modifiche apportate all'etichettatura* riguardo all'indicazione del metodo di produzione biologico *(di cui all'articolo 2, lett.i del Reg CE 834/07)*

«etichettatura»: i termini, le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli riguardanti imballaggi, documenti, avvisi, etichette, cartoncini, nastri o fascette e presenti su di essi, che accompagnano o si riferiscono a un prodotto *(di cui all'articolo 2, lett.k del Reg CE 834/07)*

«prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato»: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che l'imballaggio sia aperto o alterato *(di cui all'articolo 1, § 3, lettera b, della direttiva 2000/13/CE)*

«pubblicità»: qualsiasi presentazione al pubblico, con mezzi diversi dall'etichettatura, che intende o potrebbe influenzare e determinare atteggiamenti, convinzioni e comportamenti atti a promuovere direttamente o indirettamente la vendita di prodotti biologici *(di cui all'articolo 2, lett.m del Reg CE 834/07)*

«ingrediente»: per ingrediente s'intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, eventualmente in forma modificata. Quando un ingrediente di un prodotto alimentare è stato a sua volta elaborato a partire da più ingredienti, questi sono considerati ingredienti di detto prodotto. *(di cui all'articolo 6, § 4, lettera a, b, della direttiva 2000/13/CE)*

1.OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE

I prodotti agricoli vegetali ed animali e, più in generale, le derrate alimentari possono presentare riferimenti al metodo di produzione biologico solo se:

- a) il prodotto è stato ottenuto secondo le norme dell'agricoltura biologica o è stato importato da paesi terzi nell'ambito del regime di cui ai Reg. CE 834/07 e 889/08;
- b) prima del raccolto sia trascorso un periodo di conversione di almeno dodici mesi;
- c) il prodotto è stato ottenuto o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo previste dai Reg. CE 834/07 e 889/08;

- d) colui che applica l'etichetta e vende il prodotto è stato preventivamente autorizzato da un Organismo di Controllo riconosciuto;
- e) gli ingredienti non derivanti da attività agricola (additivi, aromi, sale, ecc.) e i coadiuvanti tecnologici utilizzati nella preparazione dei prodotti rientrano fra quelli indicati nell'Allegato VIII, del Reg. CE 889/08;
- f) gli ingredienti derivanti da attività agricola di tipo «non biologico» rientrano tra quelli indicati nell'allegato IX, del Reg CE 889/08 (non disponibili in quantità sufficiente nel mercato comunitario);
- g) il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti a trattamenti con ausiliari di fabbricazione e coadiuvanti tecnologici diversi da quelli indicati nell'Allegato VIII;
- h) la materia prima (ingrediente) «biologica» non è stata miscelata con la medesima sostanza di tipo convenzionale;
- i) il prodotto e i suoi ingredienti non hanno subito trattamenti con radiazioni ionizzanti;
- j) il prodotto è stato ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi.

Nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto agricolo vivo o non trasformato, si possono usare termini riferiti al metodo di produzione biologico soltanto se anche tutti gli ingredienti di tale prodotto, sono stati ottenuti conformemente alle prescrizioni di cui ai Regolamenti 834/07 e 889/08.

Nell'etichettatura dei prodotti biologici devono, comunque, essere applicate tutte le disposizioni legislative che disciplinano l'etichettatura dei prodotti alimentari (*tra cui il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n° 109 – Attuazione delle direttive 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, e il D.Lgs 10 agosto 2000, n.259 - Attuazione della direttiva 1999/10/CE in materia di etichettatura dei prodotti alimentari*).

2. INDICAZIONE DEL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO

2.1 Derrate sfuse prive di imballaggio ed etichetta (ad esempio granaglie, olio, latte, ortofrutta in bin, cassoni, ecc.)

I prodotti da agricoltura biologica si possono vendere, conferire, trasferire sfusi (in contenitori o veicoli non chiusi e sigillati) solo se sono destinati al consumatore finale o ad operatori a loro volta assoggettati al regime di controllo.

In tutti gli altri casi gli imballaggi, contenitori o veicoli devono essere chiusi in modo che il contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e a condizione che l'etichetta e/o il documento di trasporto riportino le indicazioni previste dalla normativa generale e dalle disposizioni in materia di agricoltura biologica.

Nei documenti che accompagnano la merce (Documento di Trasporto, Fattura Accompagnatoria o altre attestazioni aziendali correlate alla transazione) è necessario indicare:

- il riferimento al metodo di produzione corretto («agricoltura biologica» o «in conversione all'agricoltura biologica»);
- “controllato da ICEA”;
- il codice dell'operatore;

In particolare per quanto concerne le produzioni zootecniche è opportuno precisare che, l'art.17 del Reg. CE 834/07 non permette di etichettare prodotti animali in conversione. Questi, infatti, fino a completamento del periodo di conversione, devono considerarsi di tipo «convenzionale».

L'operatore controllato, in ogni caso, deve richiedere a ICEA e fornire al cliente il certificato di prodotto e/o il documento accompagnatorio relativo alla partita di prodotto oggetto di transazione.

2.2. Derrate dotate di confezione ed etichetta

Come da circolare MiPAF del 24/12/2008 e fino ad emanazione di nuova norma nazionale (*vedi nuovo decreto legislativo in fase di approvazione*), si continuano ad applicare le disposizioni in uso, fatto salvo il riferimento al Reg CEE 2092/91, che va omesso.

Pertanto l'etichetta o fascetta (o ddt) deve riportare:

- il riferimento al metodo di produzione corretto («**biologico / bio / eco**» o «**in conversione all'agricoltura biologica**»);
- Organismo di Controllo autorizzato dal MiPAAF con DM n.91737 del 18.07.2002
- il codice dell'O.d.C. (**IT ICA**),
- quello dell'operatore (**Axxxx**)

si possono prevedere anche le seguenti diciture (*vedi esempi nelle pagine successive*):

- il riferimento al metodo di produzione corretto («**biologico / bio / eco**» o «**in conversione all'agricoltura biologica**»);
- Organismo di Controllo autorizzato dal MiPAAF
- il codice dell'O.d.C. (**IT BIO ICA**),
- quello dell'operatore (**Axxxx**)

Legenda:

IT= Italia

BIO= Biologico

ICA = I.C.E.A. (Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale)

Axxxx= numero identificativo dell'azienda controllata

Tutte le etichette, fascette, imballaggi primari e secondari che accompagnano il prodotto fino al consumatore costituiscono "etichetta", pertanto le indicazioni relative al metodo di produzione biologico riportate devono sempre rispettare quanto previsto dal Reg. CE 834/07 e 889/08 ed essere autorizzate esplicitamente da ICEA.

Solo gli imballaggi non destinati al consumatore, utili al trasporto e magazzinaggio del prodotto, possono riportare diciture semplificate aventi lo scopo di identificazione e non richiedono l'autorizzazione da parte di ICEA.

a) Prodotti ortofrutticoli freschi

Nel caso di vendita di prodotti ortofrutticoli, l'azienda può decidere di utilizzare, a seconda del tipo di imballaggio utilizzato, etichette o fascette (per plateau in cartone e cassette in legno costituenti l'imballaggio primario).

esempio

<p>Prodotto da ⁽¹⁾ Az. Agr. Il Biancospino Via per la Campagna 12 Bondeno (Fe) ORIGINE: Regione o località ⁽²⁾ CAT: Il Peso: 5 kg</p>	<p>MELE varietà Florina Biologiche</p> 
<p>tutte le altre indicazioni richieste dalla normativa generale in materia di</p>	<p>Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF IT BIO ICA Operatore controllato n. Axxx</p>

⁽¹⁾ la dicitura "prodotto da" è facoltativa

⁽²⁾ se non diversamente specificato dalle norme di qualità dello specifico prodotto

b) Prodotti zootecnici freschi monoingrediente (uova, carne, ecc.)

L'etichetta o fascetta deve riportare:

- l'indicazione «biologica (o abbreviazioni)», (non è ammessa la dicitura «in conversione all'agricoltura biologica»)
- il nome dell'Organismo di Controllo;
- il codice dell'operatore

esempio prodotto zootecnico

<p>Prodotto da: Allevamento Mario Rossi Via per i campi 12 Treviso (TV) <i>Riferimenti all'unità di allevamento e al centro di imballaggio</i></p> <p>tutte le altre indicazioni richieste dalla normativa generale in materia di prodotti agroalimentari</p>	<p>UOVA BIO</p>  <p>Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF IT BIO ICA Operatore controllato n. Axxx</p>
---	---

c) Prodotti trasformati

Il regolamento comunitario prevede che le indicazioni al metodo di produzione biologica siano diversi in relazione alla percentuale di ingredienti di origine agricola vegetali ed animali, dotati di regolare certificazione, utilizzati nella preparazione.

Prodotti caratterizzati da una percentuale di ingredienti di origine agricola certificati uguale o superiore al 95%

In questo caso la dicitura «biologica / bio / eco» deve figurare nella denominazione di vendita del prodotto (senza particolari vincoli di tipo del carattere, dimensioni e colore) a patto che:

- gli ingredienti che non sono di origine agricola siano espressamente contemplati nell'allegato VIII del Reg. CE 889/08;
- gli ingredienti di origine agricola non prodotti con metodo biologico rientrino tra quelli espressamente autorizzati nell'allegato IX del Reg. CE 889/08 (*si tratta, di norma, di prodotti non disponibili da agricoltura biologica nell'Unione Europea*).

(Nota: l'asterisco sugli ingredienti dei prodotti, in tale categoria, non va più inserito)

esempio

<p>Passata di pomodoro Biologica Ingredienti: polpa di pomodoro, sale</p> <p>tutte le altre indicazioni richieste dalla normativa generale in materia di prodotti agroalimentari</p>	<p>POMO BIO</p>  <p>Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF IT BIO ICA Operatore controllato n. Axxx</p>	
---	--	---

Prodotti caratterizzati da una percentuale di ingredienti di origine agricola certificati inferiore al 95%

In questo caso i riferimenti all'agricoltura biologica devono essere riportati nell'elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, purché:

- il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;
- contenga altri ingredienti di origine agricola che siano tutti biologici;
- gli alimenti siano conformi all'articolo 19 del Reg CE 834/07 "norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati";

L'elenco degli ingredienti indica quali ingredienti sono biologici.

I riferimenti al metodo di produzione biologico possono comparire solo in relazione agli ingredienti biologici e l'elenco degli ingredienti include un'indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola.

I termini e l'indicazione della percentuale degli ingredienti compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti.



Vanno inoltre ricordati i seguenti aspetti:

- gli ingredienti che non sono di origine agricola devono essere espressamente contemplati nell'allegato VIII del Reg. CE 889/08;
- gli ingredienti di origine agricola non prodotti con metodo biologico devono rientrare tra quelli espressamente autorizzati nell'allegato IX del Reg. CE 889/08 (*si tratta, di norma, di prodotti non disponibili da agricoltura biologica nell'Unione Europea*).



3. UTILIZZO DELLE DEL LOGO COMUNITARIO

Il logo comunitario di produzione biologica può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti del Reg CE 834/07.

L'uso del logo sarà obbligatorio a partire dal 1 luglio 2010: fino a tale data è facoltativo l'utilizzo del logo introdotto dal Reg CE 331/2000.

INDICAZIONI DA INSERIRE NEL LOGO COMUNITARIO (nelle diverse lingue UE)

BG: БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
 ES: AGRICULTURA ECOLÓGICA
 CS: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
 DA: ØKOLOGISK JORDBRUG
 DE: BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT, ÖKOLOGISCHER LANDBAU
 ET: MAHERÖLLUMAJANDUS, ÖKOLOGILINE PÖLLUMAJANDUS
 EL: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 EN: ORGANIC FARMING
 FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE
 IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA
 LV: BIOĻĢĪSKĀ LAUKSAIMNIECĪBA
 LT: EKOLOGINIS ŽEMĖS ŪKIS
 HU: ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS
 MT: AGRİKULTURA ORGANIKA
 NL: BIOLOGISCHE LANDBOUW
 PL: ROLNICTWO EKOLOGICZNE
 PT: AGRICULTURA BIOLÓGICA
 RO: AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ
 SK: EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO
 SL: EKOLOŠKO KMETIJSTVO
 FI: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO
 SV: EKOLOGISKT JORDBRUK



Il LOGO CE può figurare nell'etichetta dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione del Reg. CE 834/07 unicamente se i prodotti rispondono alle seguenti caratteristiche:

- **Contengono percentuale di ingredienti di origine agricola prodotti con metodo biologico superiore al 95%** (o siano monoingrediente), confezionati etichettati chiusi in unità singole di vendita

Tutti gli operatori sono tenuti ad utilizzare il logo rispettando le caratteristiche tecniche (dimensioni, colori, ecc.) indicate nell'Allegato XI del Reg. CE 889/08.

Quando viene usato il logo comunitario, si può fare anche riferimento all'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto compare nello stesso campo visivo del logo e prende, se del caso, una delle forme seguenti:

- «Agricoltura UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata nell'UE,
- «Agricoltura non UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi,
- «Agricoltura UE/non UE» quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.

La succitata indicazione «UE» o «non UE» può essere sostituita o integrata



dall'indicazione di un paese nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese, es.: "Agricoltura ITALIA"


(nota bene: non si può scrivere Agricoltura Italiana/non UE, in quanto "Agricoltura italiana" si può scrivere solo se tutti (100%) gli ingredienti agricoli sono italiani)

Ai fini della succitata indicazione possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 2 % della quantità totale, in termini di peso, di materie prime di origine agricola.

4. INDICAZIONI CONCERNENTI LA «CONVERSIONE»

I prodotti di origine vegetale in conversione possono recare la dicitura «prodotto in conversione all'agricoltura biologica» alle seguenti condizioni:

- prima del raccolto sia trascorso un periodo di conversione di almeno dodici mesi;
- le indicazioni in questione non traggano in errore l'acquirente sulla diversa natura del prodotto rispetto ai prodotti da agricoltura biologica non in conversione.
- la dicitura «prodotto in conversione all'agricoltura biologica» è presentata in un colore, formato e tipo di carattere che non la pongano maggiormente in risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto e l'intera dicitura è redatta in caratteri della stessa dimensione;
- il prodotto contenga solo un ingrediente di origine agricola.

<p>PRODOTTO IN CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA Prodotto da (1): Az. Agr. Il Bioancospino Via per la Campagna 12 Bondeno (Fe) ORIGINE: Regione o Località (2)</p> <p>CAT: Il Peso: 5 kg</p> <p>tutte le altre indicazioni richieste dalla normativa generale in materia di prodotti agroalimentari</p>	<p>MELE varietà Florina</p>  <p>Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF</p> <p>IT BIO ICA Operatore controllato n. Axxx</p>	<p>ORGANISMO DI CONTROLLO AUTORIZZATO DAL MiPAAF</p> <p>IT BIO ICA</p> <p>OPERATORE CONTROLLATO N. 000000</p>
--	--	---

⁽¹⁾ la dicitura "prodotto da" è facoltativa

⁽²⁾ se non diversamente specificato dalle norme di qualità dello specifico prodotto

5. INDICAZIONE DEL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO NEL VINO E ALTRI PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ENOLOGICA


Il prodotto vino non rientra ancora nel campo di applicazione dell'allegato VIII del Reg. CE 889/08. In attesa dell'entrata in vigore di disposizioni specifiche relative alla produzione di vino e altri prodotti destinati all'industria enologica, il metodo di produzione biologico, sia in etichetta che nei documenti accompagnatori, dovrà essere chiaramente riferito alla materia prima principale (uve).

Le indicazioni in questione, secondo quanto indicato nella nota Mi.PAF 1663 del 30.09.1999, non devono figurare nella stessa parte dell'etichetta né nello stesso campo visivo ove figurano le indicazioni obbligatorie ai sensi della normativa generale.

Il LOGO CE non può figurare nelle etichette dei prodotti dell'industria enologica (vino, mosto per vinificazione, ecc.) visto che tali produzioni non rientrano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del Reg. CE 889/08.

esempio etichetta vino

Oltrepò pavese doc
Pinot grigio



*Prodotto e imbottigliato da
Cantina Paolo Rossi
Via Verdi 24 – Pavia*

altre indicazioni obbligatorie


*In altra parte dell'etichetta,
altro campo visivo, contro etichetta*

**Vino prodotto con
Uve Biologiche**

Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF
IT BIO ICA
Operatore controllato n.
Axxx

esempio etichetta aceto

Aceto
Balsamico
prodotto con uve
Biologiche



INGREDIENTI: mosto, aceto di
vino, zucchero caramellato

Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF
IT BIO ICA
Operatore controllato n.
Axxx

6. DISTRIBUZIONE A MARCHIO

In attesa delle nuove istruzioni (*vedi nuovo decreto ministeriale in uscita*), attualmente si possono configurare le seguenti gestioni:

6.1., quando la ditta distributrice a marchio non è sottoposta al regime di controllo (*vedi nota Mi.P.A. n° 19999692 del 6.10.99*), l'autorizzazione alla stampa etichette deve essere richiesta dal preparatore controllato (commissionario) ed autorizzata dal suo O.d.C. In etichetta deve essere, preferibilmente, indicato il nome e il comune dello stabilimento di produzione (anche per le produzioni destinate a marchi esteri).

6.2. Secondo il Reg. CE 834/07 (art.1, § 1, lett.a) e il nuovo decreto ministeriale in uscita: le operazioni di gestione di distribuzione di prodotti biologici a marchio sono da considerarsi attività per le quali è necessario rispettare i requisiti di cui alle lettere a) e b), § 1, dell'art. 28 del Reg. CE 834/2007, ovvero:

1. notificano la loro attività alle autorità competenti in cui l'attività stessa è esercitata;
2. assoggettano la loro impresa al sistema di controllo.

Pertanto la ditta che distribuisce a proprio marchio prodotti commissionati a terzi deve essere notificata e sottoposta al Regime di Controllo, la richiesta di autorizzazione alla stampa etichette deve essere richiesta dalla ditta di distribuzione. In questo caso un esempio di etichetta può essere la seguente:

Prodotto e confezionato in: Via per la Campagna 12 Bondeno (FE) Per conto di: GRANDE DISTRIBUZIONE Srl ORIGINE: ITALIA CAT: II Peso: 5 kg	<p style="text-align: center;">MELE varietà Florina Biologiche</p>  <p style="text-align: center;">Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF IT BIO ICA ⁽¹⁾ Operatore controllato n. Axxx ⁽²⁾</p>
--	---

⁽¹⁾ va inserito il codice dell'organismo a cui la GDO è assoggettata

⁽²⁾ va inserito il codice della GDO